

Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2016, n. 18-3736

Approvazione requisiti strutturali e gestionali per le strutture di seconda accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) di cui all'Avviso pubblico "Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati" (Decreto del Ministero dell'Interno n.6715 del 22/04/2016).

A relazione degli Assessori Cerutti, Ferrari:

L'arrivo in Italia di un altissimo numero di profughi, comporta la necessità di organizzare un sistema di accoglienza in grado di rispondere in maniera qualificata, da un lato, all'arrivo dei migranti, adulti, famiglie e minori non accompagnati e, dall'altro, al loro successivo inserimento in percorsi di integrazione sul territorio regionale;

con l'obiettivo di far fronte al massiccio afflusso migratorio, che ha ormai superato il carattere dell' "emergenza" ed assunto connotati di persistenza strutturale, si intende realizzare un sistema strutturato e flessibile che definisca un adeguato sistema di standard di accoglienza in grado di consentire una gestione efficiente e multilivello della prima e della seconda accoglienza;

le politiche migratorie nel periodo 2014-2020 devono, dunque, essere organizzate secondo una logica di coordinamento ed integrazione degli interventi e degli strumenti finanziari di competenza europea, nazionale e regionale, così come previsto dal Regolamento n. 516 del 16/04/2014, che ha istituito il Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione che dovrà essere impiegato per misure a sostegno della migrazione legale e per l'effettiva integrazione degli immigrati oltre che per interventi in materia di asilo;

il Governo, le Regioni e gli Enti Locali il 10 luglio 2014 hanno siglato l'intesa "Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati" che ribadisce l'urgenza di "mettere in campo interventi di tipo strutturale in un contesto di leale collaborazione fra i livelli istituzionali", e che individua una governance multilivello, nazionale e regionale, attraverso tavoli coordinati rispettivamente dal Ministero dell'Interno e dal Prefetto del comune capoluogo;

la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 5 maggio 2016 ha sancito un accordo sui requisiti minimi per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel percorso verso l'autonomia (16/64/CR9/C8-C15), allo scopo di creare omogeneità sui territori, in coerenza con il finanziamento ministeriale di 45 euro pro die pro capite.

Premesso inoltre che:

la Regione Piemonte si è impegnata nel proprio ruolo di governance locale attraverso la costante collaborazione con le Prefetture per la gestione dell'accoglienza e il reperimento di strutture, e con azioni di sensibilizzazione dei territori e collaborazione con gli Amministratori locali per facilitare i processi di inserimento sociale dei profughi, così come previsto dalla D.G.R n. 3 – 2013 del 5 agosto 2015 relativo al "Piano regionale per l'accoglienza dei flussi non programmati di cittadini extracomunitari 2014-2020".

Proprio in questa direzione, la Giunta Regionale con propri provvedimenti ha ridefinito in deroga alla DGR n. 25-5079 del 18.12.2012, i requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali per minori stranieri non accompagnati, e precisamente:

- con D.G.R. n. 41-642 del 24.11.2014 ha approvato una deroga temporanea al numero massimo di minori accolti nelle strutture residenziali per minori autorizzate sul territorio piemontese, quale prima misura per fronteggiare il notevole afflusso di minori stranieri non accompagnati;
- con D.G.R. n. 58-1707 del 6.07.2015 ha approvato alcune deroghe ai requisiti previsti per le strutture residenziali per minori attivate o da attivarsi in relazione all'ampliamento dei posti per minori stranieri non accompagnati nell'ambito della rete SPRAR;
- con D.G.R. n. 54-3452 del 6.06.2016 ha approvato i requisiti strutturali e gestionali delle strutture per la prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati di cui all'Avviso pubblico "Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati" (Decreto del Ministero dell'Interno n.6715 del 22/04/2016).

Rilevato che:

il Programma Nazionale (PN) del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) per il periodo 2014-2020 individua i fabbisogni di medio termine più avvertiti nel settore dell'asilo, dell'integrazione e dei rimpatri, declinando per ciascuna area gli obiettivi di carattere prioritario ed i risultati funzionali al loro conseguimento;

nell'attuale quadro nazionale risulta prioritario il potenziamento del sistema della capacità ricettiva del sistema dei richiedenti asilo - con specifico riferimento alla prima e seconda accoglienza - anche in caso di flussi non programmati e, in particolare, per alcune categorie di soggetti vulnerabili quali i minori stranieri non accompagnati;

con Decreto del Ministero dell'Interno n. 6715 del 22/04/2016 è stato emanato un Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul FAMI – obiettivo specifico 1- obiettivo nazionale 1 – lett. e) e specificamente:

1) "Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA)" scadenza presentazione progetti al Ministero dell'Interno fissata al 6 settembre 2016.

Evidenziato che:

per raggiungere gli obiettivi generali e per consentire la presentazione, da parte dei diversi soggetti istituzionali e non del territorio regionale, di candidature sull' Avviso sopracitato, si rende necessario procedere ad una approvazione di nuovi requisiti strutturali e gestionali delle strutture di seconda accoglienza in favore dei minori stranieri non accompagnati, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento delle stesse;

considerate le caratteristiche dei minori accolti, le finalità di intervento specifiche delle strutture di seconda accoglienza nell' accompagnamento alla crescita dell'identità personale e nella progressiva autonomia dei minori stranieri ospitati, che comunque appartengono alla fascia di età 16/18 anni, anche in considerazione dei costi riconosciuti nell'ambito dell'Avviso ministeriale, vengono individuati i nuovi requisiti relativi alla seconda accoglienza, di cui all'allegato 1 - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - riprendendo ed integrando, laddove necessario, i requisiti già previsti nel medesimo Avviso con gli indirizzi generali, in materia nella regolamentazione regionale delle strutture per minori, di cui alla DGR n. 25-5079 del 18/12/2012 e in coerenza con quanto previsto nell' accordo sui requisiti minimi per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel percorso verso l'autonomia (16/64/CR9/C8-C15), sancito dalla Conferenza delle Regione e delle Province autonome del 5 maggio 2016.

Tutto ciò premesso;

vista la L.R. 23 luglio 2008, n. 23;

vista la L.R. n. 64/89;

vista la L.R. 8 gennaio 2004, n. 1;

visto il Regolamento europeo n. 516/2014;

visto il Decreto del Ministero dell'Interno n. 6715 del 22/04/2016;

vista l'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali del luglio 2014 sul Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati;

visto l'accordo sancito nella Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 5 maggio 2016 (16/64/CR9/C8-C15) sui requisiti minimi per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel percorso verso l'autonomia;

visto il D.Lgs 142 del 18.08.2015;

vista la D.G.R. n. 25-5079 del 18.12.2012;

vista la D.G.R. n. 41-642 del 24.11.2014;

vista la D.G.R. n. 58-1707 del 6.07.2015;

vista la D.G.R. n. 3 – 2013 del 5.08.2015;

vista la D.G.R. n. 54-3452 del 6.06.2016;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, per i motivi in premessa indicati, i requisiti strutturali e gestionali relativi alla seconda accoglienza delle strutture per minori stranieri non accompagnati in coerenza con l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - "Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA)" approvato con Decreto prot. 6715 del 22/04/2016 del Ministero dell'Interno, di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-di prevedere che le strutture di seconda accoglienza per minori stranieri non accompagnati, siano soggette ad autorizzazione al funzionamento da parte dei competenti organismi, secondo le modalità di cui alla L.R. 1/2004.

Il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Requisiti strutturali e gestionali per le strutture di seconda accoglienza di minori stranieri non accompagnati di cui all'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 "Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA)" emanato dal Ministero dell'Interno in data 22/04/2016.

Definizione ed attività

I presenti requisiti si riferiscono alle strutture di seconda accoglienza di minori stranieri non accompagnati.

La struttura di accoglienza di secondo livello è un servizio residenziale, che pur garantendo il collocamento in luogo sicuro ed un'accoglienza integrata di tipo familiare è caratterizzata da un intervento educativo di accompagnamento del minore nel suo percorso di crescita dell'identità personale e sociale, favorendone la progressiva responsabilizzazione ed autonomia.

La struttura dovrà essere ubicata in un territorio in grado di garantire l'accessibilità a tutti i servizi locali e all'interno di una rete di trasporti pubblici al fine di agevolare gli spostamenti dei minori inseriti.

All'ingresso del minore, la struttura dovrà predisporre in collaborazione con il servizio sociale del territorio e con il tutore del minore, un progetto socio educativo individualizzato che tenga conto delle aspirazioni, competenze e aspettative del minore oltre che delle informazioni raccolte dalla struttura di prima accoglienza.

Il Progetto deve essere preferibilmente condiviso con il minore e con il tutore, e dovrà prevedere momenti di compartecipazione e di responsabilizzazione alla gestione della vita quotidiana comune in struttura. Il progetto socio educativo individualizzato dovrà essere periodicamente aggiornato durante l'intero periodo di accoglienza del minore.

Per conseguire un buona qualità dell'inserimento dei minori, nel rispetto delle tradizioni culturali e religiose dei minori ospiti, devono essere assicurate almeno le seguenti attività:

- orientamento e tutela legale in senso ampio, dal momento della presa in carico e per tutto l'arco temporale dell'accoglienza;
- verifica dell'effettiva condizione di minore non accompagnato e/o dell'eventuale presenza di parenti e in questo caso, collaborazione per l'eventuale avvio delle procedure di ricongiungimento familiare;
- iscrizione al Servizio Sanitario nazionale;
- verifica di eventuali condizioni di vulnerabilità, fragilità o di necessità particolari (disagio psicologico e/o mentale, vittime di tratta, torture, violenza, necessità di assistenza sanitaria specialistica e prolungata) e comunque tutte le fattispecie previste dall'art. 17 del D.Lgs n. 142/2015;
- assistenza socio- psicologica e sanitaria ordinaria ma anche specialistica, con particolare riferimento a specifiche fragilità di cui il minore è portatore;
- fornitura di beni di primaria necessità quali prodotti per l'igiene personale e vestiario;
- assolvimento dell'obbligo scolastico e inserimento in percorsi di formazione secondaria e/o professionale;
- insegnamento di base della lingua italiana anche in raccordo con i piani regionali per la formazione civico-linguistica;
- interventi integrati di mediazione linguistico-culturale sia a sostegno del minore sia dell'équipe multidisciplinare che opera nella struttura, sia nel rapporto con i servizi del territorio di riferimento della struttura stessa;

- collocamento in attività lavorative in apprendistato e/o in tirocini formativi;
- recupero e/o potenziamento delle risorse individuali del minore allo scopo di favorirne il processo di crescita;
- inserimento in contesti e attività socializzanti e per il tempo libero a sostegno dell'inclusione sociale;

Infine, deve essere previsto un pocket money per ciascun minore, da erogarsi secondo le modalità definite nel progetto socio educativo individualizzato.

Requisiti di Accesso

Ciascuna struttura può accogliere, rispettando la divisione per genere, sino ad un massimo di 16 minori stranieri non accompagnati di età compresa fra i 16 e i 18 anni.

L'accoglienza dovrà essere garantita a ciascun minore per un periodo non superiore a 12 mesi.

Sulla base della progettualità specifica e della valutazione complessiva sulla praticabilità dell'inserimento e la compatibilità con gli altri ospiti della struttura e su provvedimento dell'Autorità giudiziaria, può essere disposto l'inserimento di fratelli e/o sorelle, sempre nell'ambito della capienza dei 16 posti previsti.

La struttura garantisce l'apertura per 365 giorni all'anno per 24 ore.

La struttura deve avere le caratteristiche della civile abitazione e deve rispettare tutte le normative in materia di sicurezza, accessibilità e prevenzione incendi.

Il soggetto gestore della struttura, in attuazione della legge 328/2000 deve dotarsi della Carta dei servizi che costituisce requisito necessario per l'autorizzazione al funzionamento.

Ogni struttura dovrà predisporre uno specifico regolamento interno tradotto nelle lingue comprese dai minori ospiti, condiviso con ogni minore accolto e dallo stesso sottoscritto.

Requisiti strutturali

Ogni struttura deve garantire le seguenti condizioni:

- requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti locali di igiene (D.M. 5.07.1975);
- difesa dagli incendi secondo la normativa vigente;
- sicurezza degli impianti secondo normativa vigente;
- visitabilità secondo il D.P.R. n. 503/96;
- agibilità ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..

In specifico, deve possedere i seguenti requisiti minimi:

- massimo 16 posti di accoglienza;
- una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di 9 mq per un posto letto, di 14 mq per due posti letto e di 20 mq per tre posti letto, dotate di attrezzature e arredamento sufficiente e funzionale, nonché conforme ai requisiti di sicurezza;
- almeno un servizio igienico- sanitario ogni quattro ospiti, dotato di w.c., lavabo, specchio, vasca da bagno o piatto doccia, dei quali almeno uno di dimensioni idonee ad essere all'occorrenza attrezzato per la non autosufficienza;
- locale/i comune di soggiorno polifunzionale, di almeno 20 mq complessivi;
- appositi locali per la preparazione e la somministrazione dei pasti rispondenti alla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare ed in applicazione dei regolamenti comunitari di settore;
- spazi per lavanderia, stireria, depositi, ecc adeguati alle modalità organizzative adottate per il servizio;
- locale/i per attività amministrative e/o organizzative del personale;
- ubicazione nei centri abitati, oppure, se in prossimità degli stessi in luoghi ben collegati da frequente trasporto pubblico e/o privato, in modo da consentire l'agevole e autonomo spostamento dei minori ospiti della struttura.

L'organizzazione degli spazi interni della struttura, deve garantire agli ospiti il massimo di fruibilità con particolare riferimento al mantenimento e sviluppo dell'autonomia individuale. La suddivisione degli spazi interni dovrà tener conto delle caratteristiche dell'utenza in relazione alle attività che vengono svolte.

Deve essere assicurata la stipula di un'assicurazione a favore dei minori idonea a coprire i principali rischi dovuti a infortuni subiti e ai danni arrecati all'interno e all'esterno della struttura.

Le strutture devono risultare regolarmente autorizzate al funzionamento in base a quanto previsto dalla LR 1/2004.

Personale

In relazione alla specifica finalità educativa e di accompagnamento verso l'autonomia della struttura di seconda accoglienza, viene assicurata la presenza di specifico personale, soltanto in alcuni momenti della giornata, anche in relazione ai bisogni di ciascun minore ospite, oltre alla presenza notturna obbligatoria.

Per quanto riguarda il personale, si prevede un monte annuo di 7.696 ore, da garantire attraverso l'impiego delle figure professionali sotto individuate (ed inquadrate con riferimento al CCNL Cooperative sociali siglato da CGIL-CISL-UIL, 2010).

In particolare, è previsto 1 operatore a tempo pieno (categoria B 1. Addetto all'assistenza di base o altrimenti definita/o non formata/o), con funzioni di supporto alla gestione della struttura anche favorendo il coinvolgimento degli ospiti.

Le restanti ore annue vanno assicurate attraverso la presenza del seguente personale:

- un Educatore con funzioni di responsabile (con funzione di coordinatore) in possesso del diploma di laurea in scienze dell'educazione, scienze della formazione o pedagogia, con almeno tre anni di esperienza;
- tre educatori, in possesso del titolo di educatore rilasciato ai sensi della normativa vigente;
- un mediatore culturale in possesso di specifico titolo di studio.

In ogni caso è assicurata la presenza notturna di un operatore in quanto gli ospiti sono minorenni.

In applicazione del monte ore annuo complessivo previsto, si prevede di norma la presenza di un operatore per n. 21 ore giornaliere su 24. A fronte di particolari esigenze dei minori accolti, è possibile una diversa articolazione della presenza del personale, prevedendo, se necessario, alcune ore di compresenza giornaliera di due operatori.

In sede di formulazione del Progetto socio-educativo individualizzato, sarà cura dei servizi competenti definire l'eventuale presenza di altre figure professionali, sulla base delle esigenze degli ospiti.

Il soggetto titolare della gestione della struttura può avvalersi della collaborazione di Associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale o di tirocinanti dell'Università. Tale presenza dovrà considerarsi aggiuntiva rispetto all'organico sopra descritto e adeguatamente monitorata da operatori professionali della struttura.

Nell'ambito del progetto di servizio, nello specifico, occorre definire le attività che la struttura intende eventualmente attivare con l'apporto di volontari, che devono essere adeguatamente selezionati, formati e preparati, anche tramite le associazioni di riferimento, prima di entrare in rapporto con gli utenti.

I volontari, il cui ruolo non deve intendersi quale sostitutivo delle figure professionali previste dalla presente regolamentazione, sono tenuti a rispettare la riservatezza sulle condizioni personali e familiari dei minori accolti.

La struttura si impegna a favorire la partecipazione del personale e dei volontari a periodici corsi di aggiornamento e formazione permanente, ai fini di una riqualificazione con particolare riguardo ai temi dell'interculturalità.

Modalità rilascio autorizzazione al funzionamento

La struttura deve essere in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dagli organismi competenti secondo quanto stabilito dalla L.R. 1/2004.

L'autorizzazione verrà rilasciata previa verifica dell'idoneità dei requisiti strutturali di cui al presente allegato, nonché, unitamente agli altri documenti finalizzati all'istanza, sulla base di idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del richiedente di impegno a rispettare i requisiti gestionali e organizzativi definiti dal presente provvedimento, indicando la pianta organica.